



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI
A.T.O. CATANZARO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE

N. 1/2019 Data: 18 aprile 2019	Oggetto: Approvazione schema di contratto per l'utilizzo dell'impianto sito nel comune di Simeri Crichi (CZ) di proprietà della società Ecovalle Srl, per il periodo 21/02/2019-30/06/2019.
-----------------------------------	---

Il giorno diciotto del mese di aprile 2019, presso l'ufficio dell'ATO Catanzaro, sito in Via Alberghi n. 3 a Catanzaro, il sottoscritto Ing. Bruno Gualtieri, in qualità di Direttore dell'Ufficio Comune della Comunità dell'ATO Catanzaro, nominato con l'attribuzione dei poteri previsti dalla L.R. n. 14/2014 con Decreto del Presidente della Comunità d'Ambito Prot. n. 6403 del 19/01/2018,

PREMESSO:

- che la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, approvando l'apposita Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 "*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*" (BUR n. 36 del 11 agosto 2014), a mezzo della quale definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;
- che, la sopra citata L.R. n. 14/2014, all'art. 1, comma 2:
 - lett. b) individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
 - lett. c) individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della medesima legge regionale, l'ATO Catanzaro coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Catanzaro;

DATO ATTO:

- che in data 16 febbraio 2016 è stata sottoscritta la Convenzione, Rep. n. 14, tra i Comuni dell'ATO Catanzaro (sottoscritta da n. 40 Amministrazioni comunali), integrata successivamente dalle Convenzioni di seguito specificate e sottoscritte dai Comuni che inizialmente non vi avevano aderito:
 - in data 11 marzo 2016 Convenzione, Rep. n. 43, sottoscritta da n. 31 Amministrazioni comunali;
 - in data 27 aprile 2016 Convenzione, Rep. n. 58, sottoscritta da n. 07 Amministrazioni comunali;
 - in data 19 giugno 2018 Convenzione, Rep. n. 29, sottoscritta da n. 02 Amministrazioni comunali;

CONSIDERATO:

- che con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci - ATO CZ - n. 2 del 29 aprile 2016, è stato approvato il Regolamento di funzionamento degli Organi di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Catanzaro, composto da n. 9 articoli, in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, redatto ai sensi della L.R. n. 14/2014, art 4, comma 6;

- che con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci - ATO CZ - n. 3 del 29 aprile 2016 è stato nominato Presidente della Comunità d'Ambito il Sindaco del Comune di Catanzaro e Vice Presidenti della Comunità d'Ambito i Sindaci del Comune di Lamezia e di Soverato;
- che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del citato Regolamento, la Comunità in occasione della prima seduta di ogni anno ratifica il prospetto degli abitanti dei Comuni dell'ATO, aggiornato a cura dell'Ufficio Comune sulla base dell'ultima rilevazione ISTAT disponibile;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- la Regione Calabria con legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54, all'art. 6 ("Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito"), comma 1, ha stabilito: "*entro il 30 giugno 2018 le Comunità d'Ambito di cui all'art. 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, con decorrenza dal 01 gennaio 2018*";
- il Presidente dell'ANCI, con nota prot. n. 80/18 del 19 giugno 2018, ha chiesto che il suddetto termine del 30 giugno venisse prorogato per un periodo pari a sei mesi, spostando al 01 gennaio 2019 il definitivo subentro dei Comuni calabresi nei contratti di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti;
- la Regione Calabria, con nota prot. n. 216628 del 21 giugno 2018, nel riscontrare la suddetta nota dell'ANCI, ha subordinato l'accettazione di quanto ivi richiesto, all'impegno da parte dell'assemblea della Comunità del rispetto del termine del 31 dicembre 2018, quale data ultima per il subentro alla Regione e per l'adozione delle Delibere dei rispettivi Consigli Comunali di ratifica dei contratti di subentro entro la data del 30 novembre 2018;
- la Comunità d'Ambito, con provvedimento n. 2 del 4 luglio 2018, ha deliberato "*di impegnarsi al rispetto del termine del 31 dicembre 2018, quale data ultima per il subentro alla Regione e all'adozione da parte dei rispettivi Consigli Comunali delle Delibere di ratifica dei contratti di subentro entro la data del 30 novembre 2018*";
- la Regione Calabria, con L.R. n. 29 del 03 agosto 2018, ha accolto la richiesta di proroga formulata dagli Enti locali, al fine di accompagnare le condizioni di successione ed assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale di cui trattasi e, a modifica del comma 2 dell'art. 6 bis della L.R. n.14/2014, ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per il subentro delle Comunità d'Ambito nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- la Comunità d'Ambito con provvedimento n. 8 del 17 dicembre 2018, in particolare:
 - prendeva atto delle tariffe determinate dalla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio con nota prot. n. 316360 del 21 settembre 2018;
 - approvava, per l'esercizio finanziario 2019 di ciascun Comune, il criterio di scaglionamento tariffario in funzione della percentuale della Raccolta Differenziata applicata dalla Regione Calabria per l'annualità 2018;
- i rispettivi Consigli Comunali, nel manifestare la volontà di subentrare alla Regione Calabria, a far data dal 1° gennaio 2019, nei contratti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito comunale, tra l'altro hanno precisato e dato atto che il subentro implicasse "*la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali che ne sono oggetto e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro, condizione che devono intendersi assicurate dalla Regione Calabria che ha programmato il subentro*";
- la Regione Calabria alla data del 31 dicembre 2018, nonostante il sistema di trattamento dei rifiuti regionale si sostenesse mediante l'utilizzo di impianti pubblici e privati (quest'ultimi per legge regionale definiti di interesse pubblico), ha inteso prorogare esclusivamente gli impianti pubblici, non garantendo la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro;
- la condizione di mancato subentro dei Comuni calabresi ai contratti con i gestori degli impianti privati ha comportato all'inizio dell'anno 2019 che gli operatori, in assenza di contratto, non hanno consentito, a far data dal 1° gennaio 2019, il conferimento presso i rispettivi impianti della FORD e degli scarti di lavorazione, creandosi una criticità regionale;

DATO ATTO CHE nella riunione del 7 gennaio 2019, tenutasi presso la Cittadella Regionale, Dipartimento Ambiente e Territorio, alla presenza, tra l'altro dei Presidenti e dei Direttori degli ATO, dei rappresentanti delle aziende private e dei Comuni calabresi:

- i gestori degli impianti privati presenti hanno riferito che senza garanzia di pagamento da parte della Regione non avrebbero proseguito nel servizio di trattamento dei rifiuti nei rispettivi impianti, in quanto il frazionamento dei pagamenti e la nota difficoltà economica in cui versano i Comuni Calabresi avrebbe condotto con certezza al fallimento le loro aziende;



- la Regione si è resa disponibile “... a supportare i Comuni in questa delicata fase di passaggio, sia nella fase di gestione dei contratti, da svolgersi anche mediante apposita delega da parte della Comunità d'Ambito, sia nella fase di predisposizione delle procedure di scelta del contraente, a condizione che i Comuni assicurino un flusso di cassa continuo in grado di garantire il puntuale pagamento dei gestori. Al riguardo ha confermato che, per facilitare i versamenti comunali, la Regione consentirà anche la rateizzazione delle annualità pregresse anni 2017-2018”;
- per assicurare i gestori privati affinché proseguissero il servizio, interrotto da giorno 1° gennaio 2019 e superare le criticità sollevate da alcuni Presidenti/Direttori degli Ambiti Territoriali, per come riportato nella nota regionale n. 16 gennaio 2019, n. 17840, si è stabilito il seguente iter procedimentale:
 - i contratti scaduti al 31-12-2018, inerenti la gestione degli impianti privati, saranno rinnovati con firma congiunta dei rappresentanti della Regione e delle Comunità d'Ambito volta per volta interessate, per un periodo di tre mesi, nelle more che le Comunità predispongano quanto necessario per definire le nuove procedure di scelta del contraente. Una prima bozza di detti atti sarà prodotta dalla Regione e sarà posta all'attenzione delle parti interessate, pubbliche e private, entro la giornata di mercoledì 9 gennaio;
 - a detti contratti devono aderire con proprio provvedimento i singoli comuni interessati, che contestualmente assumeranno il necessario impegno di spesa; in alternativa, per come proposto dall'ATO CS, i comuni, dopo aver assunto l'impegno di spesa, potranno delegare la Comunità d'Ambito, e per essa l'Ufficio Comune, alla sottoscrizione del contratto ponte;
 - con il medesimo provvedimento, i comuni daranno anche atto dell'avvenuto subentro nei contratti aventi scadenza nel corso del 2019, assumendo, anche in questo caso, il necessario impegno di spesa;
 - decorsa la data del 31 gennaio, la Regione procederà con il commissariamento dei comuni che non avranno ancora deliberato in ordine ai precedenti punti 2 e 3. A tal fine, l'Ufficio Comune di ogni singola ATO comunicherà l'elenco dei comuni inadempienti entro la data del 3 febbraio 2019. Resta comunque inteso che in mancanza della sottoscrizione dei contratti con i privati, questi potranno non accettare i rifiuti comunali;
 - i Presidenti delle singole Comunità procederanno, in tempi strettissimi e comunque entro il 19 gennaio, a convocare l'assemblea dei sindaci per renderli partecipi delle risultanze della riunione e per proporre la facoltà di emettere delibera per la richiamata delega alla Regione;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- i Comuni dell'ATO Catanzaro hanno deliberato sia il subentro nella gestione del sistema dei rifiuti sia la delega al Direttore dell'ATO Catanzaro alla sottoscrizione dei contratti congiuntamente alla Regione Calabria ed alle singole imprese private aventi scadenza nel corso del 2019, impegnandosi inoltre a trasferire alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale le risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento dei rifiuti;
- i Comuni dell'ATO Catanzaro hanno deliberato che gli oneri derivanti dalla gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani, sono posti a carico dei propri bilanci comunali e trovano copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI a decorrere dall'esercizio finanziario 2019;

PRESO ATTO CHE, per come risultante nella richiamata nota regionale prot. n. 17840/2019, gli impianti utilizzati dalla Regione Calabria per la gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani prodotti nell'ATO Catanzaro, con quantità/qualità variabili secondo la capacità di trattamento autorizzata per ogni singolo impianto dalla stessa Regione (anche per via delle deroghe ammesse dall'Ordinanza contingibile ed urgente n. 121 emanata dal Presidente della Giunta Regionale in data 15 novembre 2018 con validità di sei mesi), sono i seguenti.

Impianti privati:

- Calabria Maceri e Servizi SpA, con sede a Rende (CS), per il trattamento dell'umido da RD;
- Ecocal SpA, con sede a Vazzano (VV), per il trattamento dell'umido da RD;
- Ecovalle scarl, con sede a Petilia Policastro (KR), per il trattamento dell'umido da RD;
- Ecorec scarl, con sede a Crotonei (KR), per il trattamento dell'umido da RD;
- Sovreco SpA, con sede a Crotone (KR), per lo smaltimento degli scarti di lavorazione;
- Consorzio Campale Stabile Scarl, con sede a Catanzaro, per lo smaltimento del percolato;

Impianti pubblici:

- Catanzaro località Alli, gestito da Ecologia Oggi, per il trattamento dei rifiuti solidi;
- Lamezia località S. Pietro lametino, per il trattamento dei rifiuti solidi e dell'umido da RD;
- Gioia Tauro, gestito da Ecologia Oggi, per la termovalorizzazione del CSS;



VISTA la Legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2019 dal titolo "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani", che ha modificato la legge regionale n. 14/2014, disponendo, in particolare:

- la modifica dell'art. 6 bis, comma 3: "*La Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis nei confronti degli enti locali, aderenti alle rispettive Comunità d'ambito di cui all'articolo 4, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano subentrati ad essa nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero non abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori*";
- l'introduzione dell'art. 6 ter:
 - comma 1: "*... le Comunità d'ambito nelle quali gli enti locali aderenti siano subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori, possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla gestione, del servizio di trattamento. La delega non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2019.*";
 - comma 2: "*Con accordo tra la Regione Calabria e le Comunità d'ambito ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, sono individuate le funzioni delegate e sono regolati tempi e modalità di esercizio della delega di cui al comma 1.*";
 - comma 3: "*Prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, gli enti locali aderenti alle Comunità d'ambito dispongono con formale provvedimento il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale e accettano espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della presente legge, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.*";

VISTA:

- la nota assunta al protocollo del Dipartimento Ambiente e Territorio con il n. 297039 del 05/09/2018, con la quale la società Ecovalle S.r.l. titolare del citato impianto di trattamento della frazione organica autorizzato e già utilizzato dalla Regione Calabria, sito nel comune di Petilia Policastro (KR), ha comunicato l'avvio di un nuovo impianto di simile natura nel Comune di Simeri Cricchi (CZ);
- la nota assunta dall'Amministrazione Comunale di Catanzaro con il Prot. n. 120421 del 14/12/2018 con cui la società Ecovalle S.r.l. ha formulato una proposta per il servizio di stoccaggio provvisorio e recupero presso i propri impianti della frazione organica dei rifiuti differenziati prodotta dal Comune di Catanzaro identificati dai codici CER del gruppo 20 [Rifiuti biodegradabili di cucine e mense, rifiuti biodegradabili e rifiuti dei mercati];
- la nota assunta dall'Amministrazione Comunale di Catanzaro con il Prot. n. 4940 del 17/01/2019, con la quale la società Ecovalle S.r.l. ha formulato un'offerta migliorativa rispetto alla precedente, per conferimenti presso i propri impianti fino a 100 tonnellate/settimana, prevedendo le seguenti tariffe uniche ad entrambi i CER 20.01.08 – CER 20.02.01 – CER 20.03.02:
 - € 80,00/ton con scarto %<5 totale tariffa € 88,00;
 - € 80,00/ton con scarto 5>%<10 totale tariffa € 96,00;
 - € 80,00/ton con scarto 10>%<15 totale tariffa € 104,00;
 - oltre la soglia del 15% il carico sarà respinto e sarà addebitato il costo di € 200,00 a titolo di rimborso spese;
- la nota assunta dall'Amministrazione Comunale di Catanzaro con il Prot. n. 29640 del 25/03/2019, con la quale la società Ecovalle S.r.l., confermando l'ultima offerta, ha comunicato di essere in grado di accettare i rifiuti organici presso i propri impianti con la specifica che il conferimento potrà essere assicurato solo per il CER 20.01.08 con le tariffe di seguito riportate:
 - conferimento di CER 20.01.08 € 80,00/ton con scarto %<5 totale tariffa € 88,00;
 - conferimento di CER 20.01.08 € 80,00/ton con scarto 5>%<10 totale tariffa € 96,00;
 - conferimento di CER 20.01.08 € 80,00/ton con scarto 10>%<15 totale tariffa € 104,00;
 - oltre la soglia del 15% il carico sarà respinto e sarà addebitato il costo di € 200,00 a titolo di rimborso spese;

VISTO che la società Ecovalle S.r.l. è autorizzata al trattamento in argomento con autorizzazione unica regionale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, DGG n. 9804 del 12/09/2018;

CONSIDERATO che l'avvio dei conferimenti è avvenuto dietro disposizione del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, giusta nota prot. n. 72784 del 20/02/2019, stabilendo che i Comuni di Catanzaro e di Simeri Cricchi, conferiscano la propria F.O.R.D. (CER 200108, 200302 e 200201), rispettivamente per circa 50 t/settimana e circa 10 t/settimana, presso l'impianto di lombricoltura di proprietà della Ecovalle S.r.l. sito in Loc. Timponi Vrichetto c/da Roccani in Simeri Cricchi;



CONSIDERATO ALTRESI':

- che la società Ecovalle S.r.l. ha consentito e continua ancora oggi a consentire, presso il proprio impianto di Simeri Crichi, il conferimento di cui al CER 20.01.08 ai Comuni di Catanzaro e Simeri Crichi;
- le difficoltà manifestate dalla società Ecovalle S.r.l., con raccomandata a mezzo PEC datata 16 aprile 2019 ed acquisita con il Prot. n. 38911 del 17 aprile 2019 del Comune di Catanzaro, in ordine all'ottenimento della liquidità necessaria per far fronte ai costi di gestione (in primis retribuzioni dei dipendenti e costi per lo smaltimento degli scarti di lavorazione) per garantire il funzionamento degli impianti;
- che a fronte del mancato superamento della suddetta difficoltà, permanendo l'impossibilità per la società Ecovalle S.r.l. all'emissione di una fattura da portare in sconto in Banca, per l'ottenimento di necessaria liquidità, ancor prima della sua successiva liquidazione, potrebbe determinarsi la chiusura dell'impianto di Simeri Crichi, con tutte le conseguenze da ciò derivabili;
- che nelle more della sottoscrizione del contratto, risulta percorribile la soluzione di autorizzare la società Ecovalle S.r.l. all'emissione della fattura alla Regione Calabria per il servizio reso, che la accetterà per la successiva liquidazione, oppure in alternativa concedere l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35 del D. Lgs n. 50/2016, che come stabilito nella Delibera Anac n. 1050 del 14 novembre 2018 va considerata come norma di carattere generale, al fine di dare impulso all'iniziativa imprenditoriale, assicurando alle imprese la disponibilità di risorse finanziarie nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto;

DATO ATTO che l'Assemblea dell'ATO Catanzaro nella seduta del 29 gennaio 2019, ha deliberato:

- di delegare al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria la gestione di tutti i contratti di servizio dell'intero sistema di trattamento rifiuti (pubblico e privato) dell'ATO Catanzaro, fino alla data di conclusione delle procedure, in corso di espletamento da parte dello stesso dipartimento, attinenti i contratti riguardanti gli impianti tecnologici di Catanzaro in località Alli e Lamezia in località San Pietro Lametino, necessarie alla consegna di detti impianti e comunque per un periodo massimo 01/01/2019 -31/12/2019;
- di precisare che la suddetta delega diventa operativa per ciascun Comune allorquando lo stesso ente locale con atto formale subentrerà ai contratti in essere con la Regione Calabria al 31 dicembre 2018, prenderà atto della necessità di rinnovare i contratti privati scaduti al 31 dicembre 2018 ed impegnerà le somme relative al servizio di trattamento e smaltimento dei rispettivi rifiuti urbani, da trasferire sistematicamente (ai sensi dell'art. 6 ter, comma 3, della L.R. n. 14/2014) alla Regione Calabria per il pagamento dei gestori degli impianti pubblici e privati;
- di precisare che il Dipartimento regionale dell'Ambiente dovrà periodicamente inviare ai Comuni, per il tramite dell'ufficio comune di questo ATO, gli atti contabili, nei quali verrà specificata la quota parte che ogni Comune dovrà trasferire alla Regione, con suddivisione della contabilità per ogni quota delle singole frazioni merceologiche sia in termini di trattamento (indifferenziato e umido) sia in termini di selezione/stoccaggio (frazioni da RD) e la quota parte di percolato smaltito dalla discarica di Alli, laddove il pagamento dello stesso sarà naturalmente sopportato dall'intero territorio regionale;
- di autorizzare il Direttore dell'Ufficio Comune dell'ATO Catanzaro, Ing. Bruno Gualtieri, alla sottoscrizione dei contratti congiuntamente con la Regione Calabria e le singole imprese private, che espletano il servizio sopra descritto, in rappresentanza esclusiva dei Comuni che hanno anche assunto formale impegno:
 - di subentrare nei contratti in essere con la Regione Calabria fino al 31 dicembre 2018, con decorrenza 1° gennaio 2019;
 - di rinnovare i contratti scaduti al 31 dicembre 2018, relativi alla gestione degli impianti privati;
 - di sostenere la spesa necessaria derivante dai relativi contratti utilizzati dal Dipartimento regionale per la lavorazione/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti prodotti dal singolo Comune;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE:

- pur avendo la Regione Calabria aggiudicato in data 8 giugno 2017 la realizzazione dell'*eco-distretto* in Catanzaro Alli (che una volta completato consentirà la gestione dei rifiuti dei due ARO di Catanzaro e Soverato), è ancora in corso la fase di validazione per l'approvazione del progetto definitivo da parte della stessa Regione, trasmesso in data 16 ottobre 2018 al Consiglio Superiore Lavori Pubblici per l'acquisizione del relativo parere;
- il Presidente dell'ATO, con nota prot.n. 12381 dell'1 ottobre 2018, relativamente all'intervento di "*riefficientamento funzionale e la gestione temporanea dell'impianto di Lamezia Terme*", per la gestione dei rifiuti dell'ARO di Lamezia (oltre a quello di Vibo) ha delegato la Regione allo svolgimento della procedura concorsuale, allo stato attuale in fase di valutazione tecnica presso il SUA regionale, ferma restando la facoltà dell'ATO Catanzaro di subentrare nella procedura in itinere, all'esito della valutazione da parte della competente Assemblea d'Ambito;



- la Comunità, con atto deliberativo n. 9 del 17 dicembre 2018, nel ratificare la delega concessa dal Presidente con la richiamata nota n. 92381/2018 alla Regione Calabria, per lo svolgimento della procedura concorsuale a proseguire l'iter avviato fino all'aggiudicazione definitiva della gara, ha delegato il Direttore dell'ATO alla sottoscrizione del Contratto con l'aggiudicatario;

RILEVATO CHE, non essendosi ancora perfezionati gli iter per la consegna degli impianti tecnologici di cui sopra per garantire l'autosufficienza dell'ATO, occorre ancora delegare la Regione Calabria per la gestione di tutti i contratti di servizio per l'intero sistema di trattamento rifiuti (pubblico e privato) dell'ATO Catanzaro, essendo localizzati fuori provincia la quasi totalità degli impianti privati che trattano la *forsu*;

VISTA la Convenzione tra la Comunità d'Ambito di Catanzaro e la Regione Calabria, stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366 ai sensi della Legge regionale n. 5/2019 che ha introdotto l'art. 6 ter alla Legge regionale n. 14/2014, disciplinante la delega delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti, in attuazione della Legge regionale n. 14/2014, per il periodo necessario alla consegna degli impianti di Catanzaro in località Alli e Lamezia in località San Pietro Lametino da parte della Regione all'ATO Catanzaro a termine della conclusione dell'iter di aggiudicazione di entrambe le gare ancora in corso;

PRESO ATTO CHE la dotazione degli impianti (pubblici e privati) in tutta la Regione Calabria non sono sufficienti a consentire il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni appartenenti all'ATO Catanzaro e che le attività previste nelle due gare regionali in corso di compimento consentirebbero di ampliare la quantità di trattamento della *forsu* per rendere autosufficiente l'ATO;

CONSIDERATA la necessità di garantire la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

DATO ATTO CHE i singoli Comuni appartenenti all'ATO Catanzaro hanno deliberato il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale, accettando espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della Legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2019 dal titolo "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani", che ha modificato la legge regionale n. 14/2014, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.

VISTO:

- il TUEL n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- l'art. 63 comma 2, lett. b) punto 2) del nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di affidamento di quei servizi che per motivi tecnici "possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico" e, considerando in via ulteriore quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo, per cui "Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli";
- oltre la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 ("Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria"), anche la normativa nazionale vigente in materia;


DETERMINA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare alla società Ecovalle S.r.l. il servizio per il recupero, attraverso il trattamento di lombricoltura presso l'impianto di Simeri Crichi (CZ), della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni Calabresi, di cui ai codici CER 20.01.08 prodotti nell'ambito dell'ATO Catanzaro, per il periodo 21 febbraio 2019 al 30 giugno 2019, alle seguenti condizioni;
 - conferimento di CER 20.01.08 € 80,00/ton con scarto %<5 totale tariffa € 88,00;
 - conferimento di CER 20.01.08 € 80,00/ton con scarto 5>%<10 totale tariffa € 96,00;
 - conferimento di CER 20.01.08 € 80,00/ton con scarto 10>%<15 totale tariffa € 104,00;
 - oltre la soglia del 15% il carico sarà respinto e sarà addebitato il costo di € 200,00 a titolo di rimborso spese;
3. di dare atto che il parere contabile, da parte delle singole Amministrazioni comunali, non è necessario in quanto la copertura finanziaria sarà garantita dai Comuni dell'ATO Catanzaro, con gli oneri derivanti dalla gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani, posti a carico dei propri bilanci comunali con copertura a valere sulle

entrate di competenza iscritte a titolo di TARI a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, per come gli stessi hanno deliberato;

4. di approvare l'allegato schema del contratto disciplinante l'affidamento alla società Ecovalle S.r.l., per il periodo dal 21 febbraio 2019 al 30 giugno 2019, del servizio per il recupero, attraverso il trattamento di lombricoltura presso il proprio impianto di Simeri Cricchi (CZ), della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei comuni calabresi, di cui al CER 20.01.08, prodotti nei comuni dell'ATO Catanzaro;
5. che sono state avviate le verifiche dei requisiti in possesso dell'impresa di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
6. di delegare la Regione Calabria, ai sensi della Convenzione tra ATO Catanzaro e Regione stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366, la gestione del suddetto contratto, con subentro al CIG n. 7871598828 acquisito in data 11 aprile 2019 dal DUC, fermo restando l'anticipazione della data di conclusione delle procedure, in corso di espletamento da parte del dipartimento regionale, attinenti i contratti riguardanti gli impianti tecnologici pubblici di Catanzaro in località Alli e Lamezia in località San Pietro Lametino;
7. di precisare, per come stabilito dall'Assemblea dell'ATO Catanzaro con Delibera n. 2 del 29 gennaio 2019, che il Dipartimento regionale dell'Ambiente dovrà periodicamente inviare ai Comuni, per il tramite dell'ufficio comune di questo ATO, gli atti contabili, nei quali verrà specificata la quota parte che ogni Comune dovrà trasferire alla Regione, con suddivisione della contabilità per ogni quota delle singole frazioni merceologiche sia in termini di trattamento (indifferenziato e umido) sia in termini di selezione/stoccaggio (frazioni da RD) e la quota parte di percolato smaltito dalla discarica di Alli, laddove il pagamento dello stesso sarà naturalmente sopportato dall'intero territorio regionale;
8. che i Comuni dell'ATO Catanzaro per come deliberato dagli stessi Enti, corrispondano con cadenza bimestrale alla Regione le somme corrispondenti al costo del servizio di trattamento dei rifiuti, come stabilito dall'art. 6 ter della Legge regionale n. 14/2014 e ss.mm.ii., secondo le tariffe individuate ai sensi delle disposizioni di legge (art. 6 ter, comma 5, Legge regionale n. 14/2014 e ss.mm.ii.);
9. che la Regione Calabria, ai sensi della Convenzione tra ATO Catanzaro e Regione stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366, corrisponda all'Impresa gli importi stabiliti con la presente determinazione;
10. di trasmettere la presente determinazione alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, nonché al Presidente e Segretario dell'ATO Catanzaro ed alle Amministrazioni comunali in atto interessate;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Amministrazione comunale di Catanzaro;
12. di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo.

Il Direttore
dell'Ufficio Comune
della Comunità dell'ATO Catanzaro
Ing. Bruno Gualtieri





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI
A.T.O. CATANZARO

Schema di contratto allegato alla determina n. _____ del _____

Rep. n. _____ del _____

CONVENZIONE DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ECOVALLE S.R.L. DEL SERVIZIO PER IL RECUPERO, ATTRAVERSO IL TRATTAMENTO DI LOMBRICOLTURA PRESSO L’IMPIANTO DI SIMERI CRICHI (CZ), DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI CALABRESI, DI CUI AI CER: 20.01.08 PRODOTTI NEI COMUNI DELL’ATO CATANZARO.

Periodo 21/02/2019 - 30/06/2019.

CIG 7871598828

TRA

La **Comunità d’Ambito dell’ATO provinciale di Catanzaro** rappresentata dal Direttore dell’Ufficio Comune, Ing. Bruno Gualtieri, con domicilio presso la sede del Comune di Catanzaro, di seguito denominata anche “Committente”;

E

La società **Ecovalle S.r.l.** P. IVA 03480440795 in persona del legale rappresentante Rosanò Elisabetta con domicilio presso la sede della Società, sita in via dei Feaci n. 42 Squillace (CZ), di seguito denominata “Impresa”;

PREMESSO CHE

- con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - n° 57 del 14 marzo 2013 (GU n° 69 del 22 marzo 2013), è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuata, quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi, da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l’Assessorato alle Politiche dell’Ambiente;
- nello specifico il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente è stato designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;
- nell’immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la L.R. n. 18/2013 che, con le successive modificazioni ed integrazioni, detta la disciplina transitoria delle competenze regionali, nelle more del definitivo subentro degli ambiti territoriali ottimali (ATO) e quindi dei Comuni, quali soggetti competenti nell’organizzazione e della gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- il comma 1-bis all’art.3-bis della legge n.148 del 2011, integrato dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) stabilisce che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente ...”*

- in attuazione della detta normativa nazionale è stata emanata la legge regionale n. 14/2014, pubblicata sul BUR n. 36 dell' 11 agosto 2014 - modificata dapprima con L.R. n. 54 del 22 dicembre 2017 e successivamente con L.R. n. 29 del 03 agosto 2018 (pubblicata sul BURC n. 83 del 6 agosto 2018) - con la quale, tra l'altro, è stato fissato al 31 dicembre 2018 il termine di competenza della Regione Calabria nelle funzioni transitorie in materia di gestione dei rifiuti attribuite per legge ai comuni;

DATO ATTO CHE:

- l'Assessorato all'Ambiente, congiuntamente al Dipartimento Ambiente e Territorio e nello specifico al Settore Rifiuti, al fine di consentire l'attuazione della sopracitata legge, a decorrere dal 2016 ha svolto una serie di incontri, con cadenza pressoché mensile, con i sindaci ricadenti nei 5 ATO provinciali, al fine di chiarire e dipanare dubbi e perplessità sui contenuti della stessa ed in particolare sulle ricadute economiche nei bilanci comunali, in termini di tariffa di trattamento/smaltimento rsu;
- al fine di una più operosa partecipazione è stato redatto un cronoprogramma, discusso in contraddittorio con i comuni, teso a guidare il processo di subentro nella titolarità delle competenze degli enti locali;
- detta intensa attività ha consentito il completamento del processo di costituzione delle Comunità d'ambito, quali enti di governo degli ATO, anche mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi, concretizzati con il commissariamento di cinque comuni;
- approssimandosi tuttavia la data di subentro dei comuni nella titolarità delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti, fissata con L.R. n. 54/2017 al 30 giugno 2018, l'ANCI Calabria, a nome dei comuni calabresi, ha chiesto la proroga del suddetto termine, concessa con legge regionale n. 29/2018, che ha traslato al 31 dicembre 2018, il termine per il subentro *ope legis* della titolarità delle funzioni in materia di rifiuti ai comuni;
- da quanto sopra l'ovvia conseguenza per cui tutti i contratti intrattenuti tra l'Ente regionale e i gestori privati degli impianti avessero data di scadenza al termine fissato con la prefata legge, vale a dire il 31.12.2018;
- di talchè veniva riformulato il cronoprogramma di cui all'art. 6 bis della legge n. 14/2014, ed a seguito di numerose riunioni con i comuni, venivano ulteriormente chiariti tutti i termini del subentro;
- In particolare, con apposita corrispondenza venivano trasmessi:
 - ✓ i contratti intrattenuti tra la Regione Calabria e i gestori degli impianti pubblici affinché i comuni potessero deliberare il subentro negli stessi;
 - ✓ la bozza di delibera comunale per il subentro;
 - ✓ lo stato di distribuzione dei conferimenti dei comuni tra i diversi impianti, distinguendo tra rifiuto urbano indifferenziato residuale e rifiuto organico da RD;
 - ✓ gli schemi di autorizzazioni all'uso degli impianti e i protocolli di intesa per l'utilizzo del Termovalorizzatore di Gioia Tauro e degli impianti pubblici extra bacino approvati con apposita DGR n.280/2018;
- con la medesima corrispondenza venivano dettate modalità operative in merito ai contratti con i gestori privati il cui contratto era necessariamente in scadenza al 31 dicembre 2018, raccomandando ai comuni di individuare un nuovo gestore o rinegoziare termini e condizioni con il medesimo, al fine di assicurare continuità amministrativa, gestionale ed economica ad un servizio pubblico essenziale;
- a tale ultimo fine, con la missiva del 21.12.2018, nel comunicare il subentro *ope legis*, con decorrenza 1.1.2019 nei contratti in scadenza nel corso di corrente anno, si invitavano le società titolari di contratti in scadenza al 31.12.2018 ad assicurare continuità nell'accettazione dei rifiuti nelle more che giungesse a conclusione il laborioso e complesso riordino del servizio e la sottoscrizione, da parte dei Comuni, dei nuovi contratti;
- tuttavia, ad avvenuta decorrenza dei termini legislativi fissati per il subentro, e quindi a decorrere dall'1 gennaio 2019, non tutti i comuni calabresi si sono dimostrati pronti all'esercizio delle funzioni loro spettanti per legge; anzi, taluni di essi, nonostante i numerosi incontri e la molteplice corrispondenza, si sono dimostrati assolutamente impreparati al subentro;
- dal canto loro, anche le Comunità non si sono apprestate per tempo con la dovuta organizzazione tecnico-amministrativa, in grado di effettuare il necessario coordinamento con gli uffici tecnici comunali, con il rischio di far sprofondare la raccolta dei rifiuti nella completa paralisi;
- tale situazione di difficoltà si è appalesata nella riunione del 3 gennaio 2019, tenutasi presso la Cittadella

regionale alla presenza dei gestori privati, allorché si è potuto constatare che nessun contratto era stato sottoscritto dai Comuni con essi gestori i quali evidentemente erano impossibilitati ad accettare i rifiuti nei loro impianti;

- al fine pertanto di evitare la paralisi del ciclo di gestione dei rifiuti, con conseguenze disastrose sull'ambiente e sulla salute dei cittadini calabresi, in data 7 gennaio si è tenuto altro incontro con tutti gli attori del processo di riordino del sistema di gestione dei rifiuti, durante il quale si è convenuto – su espressa richiesta del Presidente dell'ANCI - che la Regione continuasse ad accompagnare e supportare i Comuni nell'effettivo processo di subentro nella titolarità delle competenze, anche attraverso la delega all'esercizio delle funzioni, propedeutica alla copertura finanziaria e dall'impegno di spesa della Regione Calabria, per il tempo necessario affinché le Comunità d'Ambito ed i Comuni possano acquisire quella capacità tecnico-amministrativa adeguata per assicurare il corretto governo dell'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti;
- quale passaggio immediato si è deciso, tra le azioni di accompagnamento, di sottoscrivere con i gestori privati, anch'essi presenti alle predette riunioni - i cui contratti erano scaduti al 31 dicembre 2018, una convenzione temporanea della durata limitata di tre mesi tra la Regione, la Comunità d'Ambito e il gestore privato, disciplinante gli aspetti gestionali ed economici del servizio di trattamento rifiuti, con la previsione della copertura finanziaria e dell'impegno di spesa della Regione Calabria, successivo alla prevista delega;
- che l'Impresa ha responsabilmente continuato ad effettuare i servizi in attesa del perfezionamento della presente convenzione;

RITENUTO CHE

- è necessario nella fattispecie il rinvio al modello della delegazione amministrativa intersoggettiva, quale istituto eccezionale e temporaneo, utile a fronteggiare esigenze contingenti ed a scongiurare il rischio di interruzione di pubblici servizi;
- pertanto, si rende indispensabile – in via transitoria e temporanea – che l'esercizio delle funzioni pubblicistiche della gestione del C.I.R. – la cui titolarità compete alle A.T.O. – continui ad essere espletato dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;
- al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria saranno per l'effetto conferite le risorse economiche necessarie e, dunque, garantita la copertura dei costi di cui alla presente Convenzione;

EVIDENZIATO CHE

in detta ultima riunione si è altresì convenuto che tutti i comuni calabresi entro il 28 febbraio 2019 dovranno:

- subentrare ai contratti stipulati dalla Regione Calabria in scadenza naturale al 2018;
- aderire alla *predetta* convenzione/accordo con i soggetti privati della durata di tre mesi, assumendo in via esclusiva le obbligazioni da essa derivanti, fermo restando e ribadito la copertura finanziaria e l'impegno di spesa da parte della Regione ad avvenuta delega, delega che dovrà recepire integralmente i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente convenzione;
- individuare gli operatori economici mediante procedure di scelta del contraente ossequiose del Codice dei Contratti Pubblici, per assicurare tutti i segmenti dell'intera gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- stabilire se delegare o meno l'esercizio della funzione di gestione dei rifiuti alla Regione Calabria per un congruo lasso di tempo;
- assicurare la copertura finanziaria a tutta la suddetta gestione;
- disporre il commissariamento sia in caso di mancato subentro entro la data del 28 febbraio 2019 sia in caso di mancato versamento alla Regione, su base bimestrale, dei costi di gestione;

ATTESO CHE

- il sistema impiantistico regionale pubblico di trattamento/smaltimento RU, ereditato dal Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza nel settore dei rifiuti urbani in Calabria, è risultato sin da subito inidoneo a trattare la totalità dei rifiuti prodotti dai comuni calabresi;
- tale inidoneità, per quanto sia stata avvertita maggiormente nel territorio afferente la provincia di Vibo Valentia, dove ad oggi non esiste alcun impianto pubblico di trattamento dei rifiuti, né del "tal

quale”, né della FORD, tuttavia anche per la provincia di Catanzaro, l’attuale impianto sito nel comune di Lamezia Terme deputato al trattamento della FORD, non è sufficiente a soddisfare le esigenze di conferimento di tutti i comuni del territorio provinciale catanzarese;

- la predetta inidoneità perdura anche a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, svolta dalla Regione, per l’esecuzione del servizio di accettazione e trattamento dei rifiuti organici da RD, essendosi la stessa conclusasi, con l’individuazione di una sola offerta valida, idonea peraltro ad assicurare e garantire pressoché il conferimento alla sola frazione dei rifiuti prodotti nel territorio della provincia di Cosenza;
- per tale ragione, la Regione Calabria a seguito di ricognizione, volta ad individuare la presenza di impianti di trattamento dei rifiuti organici da RD, effettuata mediante avviso pubblicato sul sito dipartimentale, ha rilevato che la società Ecovalle S.r.l. è in possesso di valida autorizzazione per l’esercizio di un proprio impianto sito nel territorio del comune di Petilia Policastro (KR);
- in ossequio al principio di prossimità e di autosufficienza di cui al Codice dell’ambiente ed al fine altresì di contenere il flusso dei trasporti dei rifiuti per le strade calabresi oltre che contenere l’eccessiva onerosità degli stessi, si è palesata la necessità di reperire impianti privati di trattamento dei rifiuti organici da RD;

VISTA:

- la nota assunta al protocollo del Dipartimento Ambiente e Territorio con il n. 297039 del 05 settembre 2018, con la quale la società Ecovalle S.r.l. titolare del citato impianto di trattamento della frazione organica autorizzato e già utilizzato dalla Regione Calabria, sito nel comune di Petilia Policastro (KR), ha comunicato l’avvio di un nuovo impianto di simile natura nel Comune di Simeri Crichi (CZ);
- la nota assunta dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro con il Prot. n. 120421 del 14 dicembre 2018 con cui la società Ecovalle S.r.l. ha formulato una proposta per il servizio di stoccaggio provvisorio e recupero presso i propri impianti della frazione organica dei rifiuti differenziati prodotta dal Comune di Catanzaro identificati dai codici CER del gruppo 20 [Rifiuti biodegradabili di cucine e mense, rifiuti biodegradabili e rifiuti dei mercati];
- la nota assunta dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro con il Prot. n. 4940 del 17/01/2019, con la quale la società Ecovalle S.r.l. ha formulato un’offerta migliorativa rispetto alla precedente, per conferimenti presso i propri impianti fino a 100 tonnellate/settimana, prevedendo le seguenti tariffe uniche ad entrambi i CER 20.01.08 – CER 20.02.01 – CER 20.03.02:
 - € 80,00/ton con scarto $\% < 5$ totale tariffa € 88,00;
 - € 80,00/ton con scarto $5 > \% < 10$ totale tariffa € 96,00;
 - € 80,00/ton con scarto $10 > \% < 15$ totale tariffa € 104,00;
 - oltre la soglia del 15% il carico sarà respinto e sarà addebitato il costo di € 200,00 a titolo di rimborso spese;
- la nota assunta dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro con il Prot. n. 29640 del 25/03/2019, con la quale la società Ecovalle S.r.l., confermando l’ultima offerta, ha comunicato di essere in grado di accettare i rifiuti organici presso i propri impianti con la specifica che il conferimento potrà essere assicurato solo per il CER 20.01.08 con le tariffe di seguito specificate:
 - conferimento di CER 20.01.08 € 80,00/ton con scarto $\% < 5$ totale tariffa € 88,00;
 - conferimento di CER 20.01.08 € 80,00/ton con scarto $5 > \% < 10$ totale tariffa € 96,00;
 - conferimento di CER 20.01.08 € 80,00/ton con scarto $10 > \% < 15$ totale tariffa € 104,00;
 - oltre la soglia del 15% il carico sarà respinto e sarà addebitato il costo di € 200,00 a titolo di rimborso spese;

VISTO che la società Ecovalle S.r.l. è autorizzata al trattamento in argomento con autorizzazione unica regionale, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06, DGG n. 9804 del 12/09/2018;

CONSIDERATO che l’avvio dei conferimenti è avvenuto dietro disposizione del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria Prot. n. 72784 del 20/02/2019, stabilendo che con decorrenza 21/02/2019 i Comuni di Catanzaro e di Simeri Crichi, conferiscano la propria F.O.R.D. (CER 200108, 200302 e 200201),

rispettivamente per circa 50 t/settimana e circa 10 t/settimana, presso l'impianto di lombricoltura di proprietà della Ecovalle S.r.l. sito in Loc. Timponi Vrichetto c/da Roccani in Simeri Crichi,;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'accettazione del rifiuto è subordinata ad una prima visione per la verifica di conformità;
- le parti hanno altresì convenuto come, in tali cifre, debba intendersi compreso ogni onere necessario ad assicurare il corretto esercizio dell'impianto;
- tutti gli importi su indicati vengono accettati dall'Impresa senza alcuna riserva;

RILEVATO CHE, non essendosi ancora perfezionati gli iter per la consegna degli impianti tecnologici di cui sopra, occorre ancora delegare il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria per la gestione di tutti i contratti di servizio dell'intero sistema di trattamento rifiuti (pubblico e privato) dell'ATO *Catanzaro*;

VISTA la Convenzione tra la Comunità d'Ambito di Catanzaro e la Regione Calabria, stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366 ai sensi della Legge regionale n. 5/2019 che ha introdotto l'art. 6 ter alla Legge regionale n. 14/2014, disciplinante la delega delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti, in attuazione della Legge regionale n. 14/2014, per il periodo necessario alla consegna degli impianti di Catanzaro in località e Lamezia in località San Pietro Lametino e comunque per un periodo massimo 01/01/2019 – 31/12/2019;

PRESO ATTO CHE non ci sono in tutta la Regione Calabria impianti sufficienti dove poter conferire la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni appartenenti all'ATO *Catanzaro*;

CONSIDERATA la necessità di garantire la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

DATO ATTO CHE i singoli Comuni appartenenti all'ATO *Catanzaro* hanno deliberato il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale, accettando espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della Legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2019 dal titolo "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani", che ha modificato la legge regionale n. 14/2014, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.

VISTO l'art. 63 co. 2, lett. b) punto 2) del nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di affidamento di quei servizi che per motivi tecnici "possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico" e, considerando in via ulteriore quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo, per cui "Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli";

VISTA la legge regionale n. 5 del 2019 "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani" che integra e modifica la legge regionale n. 14 del 2014 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria";

EVIDENZIATO ALTRESI' CHE:

- l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.P.S. 2208366218;
- l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.A.I.L. 951150558/41;
- hanno avuto esito favorevole le verifiche di legge propedeutiche alla sottoscrizione del contratto;
- è stata accertata la regolarità fiscale e contributiva dell'impresa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

1. La Comunità d'Ambito di Catanzaro conferma l'affidamento all'Impresa, che accetta, del servizio relativo alle attività di trattamento nell'impianto di proprietà della Ecovalle S.r.l., sito in Loc. Timponi Vrichetto c/da Roccani in Simeri Crichi, della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata prodotta nell'ambito dell'ATO Catanzaro di cui ai codici CER 20.01.08, secondo il prospetto di seguito riportato:

Nr	Comune	Prov.	q.tà [t/sett]
1	Catanzaro	CZ	50
2	Simeri Crichi	CZ	10
	Totale ATO CZ		60

2. Il servizio di cui al precedente punto precedente che l'Impresa dovrà espletare consisterà:
 - nell'attività di recupero, tramite trattamento di lombricoltura, delle matrici organiche identificate dai codici CER del gruppo 20. Tutte le operazioni saranno effettuate presso l'impianto di Simeri Crichi nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di gestione previste nell'atto autorizzativo;
 - nell'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse a quanto previsto dal servizio in appalto di cui al precedente punto.
 - nell'organizzazione e gestione della logistica.
 - nel garantire il trattamento anche nei giorni festivi sulla scorta delle necessità che saranno preventivamente comunicate dalla stazione appaltante;
3. L'impresa si impegna, altresì, all'esecuzione del servizio alle condizioni ed ai termini di cui al presente contratto, nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie.
4. Le attività espletate dall'Impresa in virtù del presente contratto rimangono di esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, o qualunque variazione del processo rispetto a quello sottoscritto nel presente contratto, dovrà essere tempestivamente segnalata alle Autorità competenti ed al Committente che si riserva la facoltà di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizio.

Art. 3 (Tipologia, ammontare del contratto e prezzi – Cauzione definitiva)

1. Il contratto si intende "a misura". I prezzi di cui al punto successivo, sono comprensivi di ogni onere amministrativo, previdenziale, assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che l'Impresa dovrà sostenere per assicurare il conferimento dei rifiuti nel proprio impianto.
2. Il valore globale stimato ammonta ad **Euro 106.963,20** oltre IVA. I prezzi contrattuali unitari, da corrispondere per tutta la durata del servizio, sono pari a:
 - a) conferimento di CER 20.01.08 € 80,00/ton con scarto %<5 totale tariffa € 88,00/ton;
 - b) conferimento di CER 20.01.08 € 80,00/ton con scarto 5>%<10 totale tariffa € 96,00/ton;
 - c) conferimento di CER 20.01.08 € 80,00/ton con scarto 10>%<15 totale tariffa € 104,00/ton;oltre la soglia del 15% il carico sarà respinto e sarà addebitato il costo di € 200,00 a titolo di rimborso spese.
3. L'Impresa si impegna a mantenere i prezzi suindicati invariati anche se, per cause di forza maggiore, dovesse variare il processo di recupero.
4. La quota parte di IVA sarà versata direttamente all'erario secondo il meccanismo previsto dall'art. 1 comma 629, lettera b) Legge n. 190/2014.
5. L'Impresa, per come disposto dalla normativa vigente, ha presentato cauzione definitiva dell'importo di Euro mediante polizza fideiussoria n. rilasciata in data

Art. 4 (Durata del contratto)

1. La decorrenza del presente contratto va dal **21/02/2019 al 30/06/2019**.

Art. 5 (Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione contrattuale)

La Comunità d'Ambito (e la Regione che dovrà subentrare, dopo di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) nominerà il Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, e dove obbligatorio per legge, il Direttore per l'esecuzione del contratto ed i loro collaboratori, da individuarsi anche nel personale dei singoli comuni.

In particolare al RUP:

- dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto;
- avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione, per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 6;
- è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto;

Inoltre il RUP:

- potrà comminare eventuali penali per come previsto dalla vigente normativa in tema di contratti pubblici;
- è preposto al controllo della quantità concordate nell'ambito del presente.

Art. 6 (Il Responsabile dell'impresa Aggiudicataria)

1. La ditta affidataria dovrà comunicare alla Comunità d'Ambito (o alla Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno con specificazione di indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che dovrà coordinarsi con il referente della Stazione Appaltante per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal contratto.

2. Le comunicazioni nei confronti della ditta affidataria effettuate per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazione a mezzo e-mail certificata. La ditta affidataria è tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata o PEC alla Comunità d'ambito (o alla Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile.

3. Il responsabile della ditta affidataria verificherà la migliore esecuzione possibile del contratto.

Art. 7 (Domicilio e rappresentanza)

1. L'Impresa garantisce che i rappresentanti nominati sono pienamente competenti e forniti dei più ampi poteri per l'esercizio delle proprie funzioni. Qualunque eventuale variazione ai dati deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa alla Regione ed all'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito.

Art. 8 (Contabilizzazione e modalità di pagamento)

L'importo determinato ex art. 3 del presente atto, verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'Impresa, indicato nel paragrafo corrispondente.

2. La contabilizzazione dei corrispettivi sarà conforme alle disposizioni di legge vigenti: sarà effettuata mensilmente, per come risultante dal registro di carico/scarico e dalla documentazione concernente il servizio prestato (copia dei bollettini di pesata) per consentire al personale preposto il controllo e la verifica.

3. L'Impresa, a fronte della redazione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento, entro i primi 10 giorni decorrenti dall'invio dei report del servizio, emetterà fattura attestante il riepilogo dei quantitativi dei rifiuti conferiti nel mese di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'emissione della fattura.

4. Le fatture dovranno essere emesse a carico dei singoli Comuni, ciascuno per la quota parte derivante dai propri conferimenti mensili, o, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni, alla Regione per l'intero importo relativo al totale dei conferimenti mensili.

5. I singoli Comuni (o la Regione, nel caso di conferimento di delega nell'esercizio delle funzioni) procederanno ai pagamenti secondo la seguente procedura:

1. *trasmissione dei dati mensili di conferimento rifiuti presso l'impianto in questione secondo le indicazioni che saranno fornite dal RUP, dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei relativi scontrini di pe-*

sata entro i primi 7 gg solari successivi al periodo di riferimento. I suddetti dati dovranno essere trasmessi sia in formato cartaceo che digitale (excel), sia al RUP e al DEC dei relativi contratti;

2. *verifica dei dati entro i successivi 10 gg lavorativi;*
3. *acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'Impresa.*
4. *emissione e trasmissione all'Affidatario, del certificato di pagamento a cura del Responsabile del procedimento, entro i 4 gg lavorativi successivi all'avvenuto controllo dei dati trasmessi;*
5. *trasmissione da parte dell'Affidatario, della fattura relativa ai corrispettivi del servizio svolto relativamente al periodo di riferimento ed ai quantitativi di rifiuti trattati;*
6. *verifica della correttezza della fatturazione emessa e relativa acquisizione agli atti della stessa;*
7. *emissione del dispositivo di liquidazione della fattura emessa e trasmissione dello stesso alla rispettiva ragioneria.*

Art. 9 (Anticipazioni, Revisione dei prezzi, Cessione del Credito)

1. È vietata la cessione, totale o parziale, del rapporto contrattuale a terzi e/o a qualsivoglia persona fisica o giuridica ai fini dell'esecuzione delle opere in esso descritte. È, invece, consentita all'Impresa la cessione del credito derivante dal presente atto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In caso di violazione delle norme di cui al presente punto, la Comunità d'Ambito avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno dell'Impresa.
3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1646 e 1664 del Codice Civile per le possibili variazioni nei costi di mano d'opera, dei materiali e di tutte le altre componenti dei prezzi durante tutto il periodo necessario all'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto.

Art. 10 (Sospensioni e riprese del servizio)

1. Nel caso in cui per sopravvenute ed imprevedibili cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo indicate nel punto successivo) ovvero per disposizioni normative o amministrative contrarie sopravvenute, si rendesse necessaria la sospensione temporanea del servizio, questa dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Impresa in forma scritta o a mezzo posta certificata. e sottoposta al preventivo assenso della Regione cui spetta valutare l'impossibilità oggettiva. Le parti concorderanno le condizioni e la durata della sospensione.
2. La sospensione temporanea o definitiva del servizio potrà avvenire per uno dei motivi esemplificativamente elencati:
 - a. Cause di forza maggiore,
 - b. Difformità dei rifiuti;
 - c. Modifiche legislative e/o autorizzative contrarie sopravvenute;
 - d. Provvedimenti delle Autorità Giudiziaria, Amministrativa o degli organi preposti al controllo;
3. L'Impresa darà tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, della sospensione del servizio.
4. La sospensione per cause oggettive del servizio per i motivi su elencati (in via esemplificativa) non determina la risoluzione automatica del contratto, salvo diversa volontà manifestata per iscritto da entrambe le parti, non determina alcuna penalità a carico dell'Impresa, non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento e non esonera i Comuni (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) al pagamento dei crediti già maturati dall'Impresa.
5. Il servizio condotto dall'Impresa potrà essere sospeso dalla Comunità d'Ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) qualora questa rilevi gravi inadempienze da parte dell'Impresa, con possibilità di applicazione della penale di cui al seg. art. 11.
6. La ripresa del servizio dovrà essere preventivamente concordata con la Comunità d'Ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni).

Art. 11 (Penali)

1. La Comunità d'Ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) applicherà, per le ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal presente contratto, imputabili esclusivamente all'affidatario, le seguenti penali:
 - mancata esecuzione del servizio: penale pari ad Euro 300,00 per ogni giorno in cui non viene prestato il servizio e fino ad un massimo di 5 giorni in un mese. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 5 giorni in un mese la Comunità d'Ambito provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 12. Nell'ipotesi in cui la Comunità d'Ambito dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali di cui sopra;
 - ogni altra violazione degli obblighi dell'aggiudicataria che pregiudichi la corretta esecuzione dell'appalto: penale di Euro 300,00 per ogni singola inadempienza.
2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Comunità d'Ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al Committente per qualsiasi motivo.

Art. 12 (Recesso e risoluzione del contratto)

1. La Comunità d'Ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale reattivo, nei seguenti casi:
 - a) si verifichi, da parte dell'aggiudicataria, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dal Committente;
 - b) venga accertata da parte del Committente o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
 - c) venga accertata da parte del Committente la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione della normativa vigente da parte dell'Impresa aggiudicataria;
 - d) si verifichi la sospensione e/o la revoca dell'atto autorizzativo alla gestione dell'impianto
 - e) per revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
 - f) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore consecutive;
 - g) nella ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente contratto;
 - h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
 - i) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
 - j) venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;
 - k) venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. Nelle predette ipotesi il Committente darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.
2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del Committente a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al Committente per qualsiasi motivo.
3. La Comunità d'ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) si riserva in ogni caso il diritto di recedere unilateralmente dall'affido in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente, ovvero assicurando la corretta esecuzione del servizio sino alla cessazione effettiva.
4. All'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del

vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

Art.13 (Obblighi dell'impresa aggiudicataria)

1. La ditta affidataria è tenuta al rispetto dei tutti gli obblighi contenuti nel presente contratto.
2. Dovrà provvedere a proprie cure e spese all'espletamento delle pratiche per il rinnovo delle autorizzazioni o per qualsiasi proroga di autorizzazioni, iscrizioni, notifiche, certificazioni, permessi e quanto altro ritenuto necessario dalle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente appalto, a norma di legge.
3. Copia delle predette autorizzazioni, iscrizioni etc dovrà essere consegnata alla Comunità d'Ambito (o alla Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) prima dell'inizio del servizio.

Art.14 (Modalità di esecuzione del servizio)

1. Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, la ditta affidataria dovrà rispettare le seguenti modalità tecniche ed operative. Il servizio si svolgerà secondo le modalità previste al presente articolo.
2. Sono autorizzati a conferire tutti i Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito di Catanzaro. La ditta affidataria dovrà preventivamente trasmettere il regolamento di accesso in impianto a tutti i conferitori, i quali dovranno trasmettere in tempi brevi all'affidataria la formale accettazione di tale regolamento unitamente ai documenti di iscrizione Albo Gestori Ambientali, Iscrizione C.C.I. A.A. e White List.
3. L'Impresa si impegna ad accettare in trattamento circa 130 t/trimestre di frazione organica da raccolta differenziata, secondo i CER sopra indicati, presupposto che il conferimento di tale quantitativo avvenga con un flusso settimanale di circa 10 tonnellate, secondo la ripartizione indicata all'art. 2 della presente Convenzione.
4. I soggetti di cui al punto 2. provvederanno a far pervenire, per iscritto, entro il venerdì della settimana precedente una richiesta di accesso all'impianto indicando date e quantitativi presunti da conferire.
5. Il quantitativo totale di rifiuti, di cui ai CER 20.01.08, 20.03.02 e CER 20.02.01, da conferire per soggetto autorizzato a stesso mezzo, sarà definito dal Responsabile dell'Impresa, secondo un piano settimanale di conferimenti, in funzione della disponibilità ricettiva dell'impianto. Al fine di garantire la corretta esecuzione della programmazione, l'impresa comunicherà tempestivamente, stesso mezzo, la disponibilità dell'Impianto ed ogni eventuale variazione.
6. La ditta affidataria dovrà effettuare il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti attenendosi a quanto contenuto negli atti autorizzativi ed alla normativa vigente in materia.
7. La ditta affidataria dovrà adoperarsi ed eseguire il servizio nella massima efficienza possibile. Il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni, l'incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.

Art.15 (Oneri a carico della stazione appaltante)

1. La Comunità d'ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) coordinerà, unitamente all'affidatario, i conferimenti dei singoli comuni.

Art. 16 (Controversie)

1. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi della normativa vigente. Per la risoluzione delle eventuali controversie, sarà competente il Foro di Catanzaro. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. Nel caso in cui la controversia investe anche uno dei Comuni dell'ATO, nelle competenze connesse al merito del presente atto, la risoluzione deve investire, in via esclusiva o in partecipazione a seconda della natura della controversia stessa, anche il Foro competente per il comune medesimo.

Art. 17 (Adempimenti per lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L' Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, per come di seguito modificato prima dalla lettera h) del comma 1 dell'art 3 dei D. Lgs. n. 113/2007 e poi dal n. 3 della lettera aa) del comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 152/2008 e ss.mm.ii.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Committente, a proprio giudizio, effettua trattenute su qualsiasi credito maturato dall'Impresa per l'esecuzione del servizio.
4. L' Impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.
5. Resta inteso che il Committente sarà completamente estraneo ai rapporti intercorsi tra l'Impresa ed i suoi dipendenti, rimanendo quindi ampiamente sollevato da tutte le richieste o pretese che venissero avanzate da persone sotto qualsiasi profilo addette, direttamente e/o indirettamente, ai lavori, forniture, servizi o prestazioni di cui al presente contratto. L'Impresa terrà inoltre sollevato ed indenne il Committente dalle responsabilità di cui all'art. 1669 C.C. ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire ad esso, che sarà invece sopportata dall'Impresa interamente nei suoi effetti.

Art. 18 (Adempimenti in materia antimafia e in materia penale)

L'Amministrazione ha acquisito le dichiarazioni di cui all'art. 89 co. 1 del D. Lgs. n. 159 del 2011 ed ha proceduto all'inserimento dei dati nella BDNA di ex art. 96 del D. Lgs. n. 159 del 2011. Qualora dovessero emergere comunicazioni ostative ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione procederà all'immediato recesso dal contratto in essere. Le verifiche d'ufficio effettuate presso gli organi competenti a carico dei soggetti di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici hanno avuto esito positivo.

Art. 19 (Obblighi di garanzia e manleva)

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività in appalto e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo e tenendolo indenne da ogni azione, pretesa o rivalsa anche futura.

Art. 20 (Sicurezza e salute dei lavoratori)

1. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto del presente contratto avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro. A tal fine, il personale impiegato dall'Impresa dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività richieste (ad es. guanti, elmetti, tute, mascherine, cuffie, indumenti ad alta visibilità per gli operatori esterni, etc.), il tutto secondo le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed onere a carico dell'Impresa;
2. Con la firma del presente contratto l'Impresa conferma di essere perfettamente informata sulle vigenti disposizioni della normativa antinfortunistica nonché su quelle vigenti sui siti delle lavorazioni, sia per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni che per l'igiene sul lavoro, ne riconosce l'osservanza e si impegna ad attenersi dichiarando di sollevare il Committente da ogni responsabilità e pretesa che gli possa derivare dall'inadempimento dell'Impresa e dei suoi dipendenti della normativa richiamata al precedente paragrafo 1;
3. Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, l'Impresa ha l'obbligo, per il tramite di un proprio rappresentante appositamente nominato, di coordinarsi con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto, concordando programmi, ispezioni, azioni e tutto quanto altro previsto dalla normativa vigente.

Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136 - Clausola risolutiva espressa - Protocollo di Legalità)

1. Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del presente contratto andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 6, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 4, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'importo determinato nell'ambito del presente contratto, verrà corrisposto a mezzo bonifico sul/sui conto/i indicato/i dall'Impresa ed a tal fine la società Ecovalle S.r.l. trasmetterà apposita comunicazione ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010. I nominativi dei referenti autorizzati ad operare sul/i detto/i conto/i sono:

- Rosanò Elisabetta nata a CZ il 31/12/1979;
- Rosanò Tommaso nato a CZ il 11/03/1977;
- Mantella Francesco nato a CZ il 7/09/1966.

Art.22 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari vigenti)

Per quanto non diversamente disciplinato e/o previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, al Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., al D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e al Codice civile.

Art. 23 (Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati)

1. Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna parte, per effetto dell'esecuzione del servizio in appalto, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto. L'Impresa, con la firma del presente contratto presta il consenso, ai sensi degli arti 11, 20, 22, 24 e 28 della Legge 31/12/1996 n. 675 e ss.mm.ii., al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera della Comunità d'Ambito e alla Regione per il periodo delegato.

Art. 24 (Redazione e registrazione contratto)

Il presente contratto, su fogli formato normale, si compone di n. 11 facciate e n. 1 allegato. Sarà registrato a spese dell'impresa.

**per la società Ecovalle S.r.l.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Elisabetta Rosanò**

**II DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE
ATO Catanzaro
Ing. Bruno Gualtieri**

Nr	Comune	Prov.	q.tà [t/sett]	q.tà [t/periodo contrattuale]	prezzo unitario medio (€/t)	Importo al netto IVA (durata contrattuale)
1	Catanzaro	CZ	50	928,5	€ 96,00	€ 89.136,00
2	Simeri Crichi	CZ	10	185,7	€ 96,00	€ 17.827,20
	Totale ATO CZ		60	305	€ 96,00	€ 106.963,20